

Codice A1403A

D.D. 6 luglio 2017, n. 447

CENTRO MEDICO SAN MICHELE SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di trasformazione di struttura sanitaria esistente in poliambulatorio con sede in Via Don Luigi Orione n. 11 a Borgo San Dalmazzo (CN).

Il legale rappresentante della Società “CENTRO MEDICO SAN MICHELE SRL”, con istanza protocollata in arrivo il 21 marzo 2017 con il n. 7104/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla trasformazione di struttura sanitaria esistente in poliambulatorio con sede in Via Don Luigi Orione n. 11 a Borgo San Dalmazzo (CN) per l’erogazione di prestazioni nell’ambito delle seguenti branche specialistiche:

allergologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, angiologia, endocrinologia, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, ortopedia, odontostomatologia, chirurgia maxillo facciale, ostetrica-ginecologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, urologia, dermosifilopatia, gastroenterologia, pneumologia, dietetica e nutrizione clinica, anestesia.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 13286/A1403A del 15 giugno 2017 ha trasmesso l’istanza all’ASL CN1, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL CN1 con la nota prot. 0062637 del 19 giugno 2017 ha comunicato che “si tratta di una ristrutturazione di struttura sanitaria esistente come poliambulatorio, non verranno effettuate prestazioni convenzionate con il SSN” e ha espresso parere favorevole.

Visto che l’allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l’Asl territorialmente competente e che l’ASL CN1 ha espresso un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “CENTRO MEDICO SAN MICHELE SRL”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24 - 4069 del 17 ottobre 2016;
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017;

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “CENTRO MEDICO SAN MICHELE SRL” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’